



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ordinanza N.

62

Data di registrazione

02/04/2020

OGGETTO: MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. ULTERIORI DISPOSIZIONI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE.

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "*Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente "*Misure urgenti per superare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Viste inoltre le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla *definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19; regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;*



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Considerato che il DPCM 22 marzo 2020 indica all'art. 1, comma 1, lett. a) dispone che “...*Resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020*”;

Considerato che il DPCM 11 marzo 2020, all'art. 1, numero 1) dispone che “*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020 indica all'art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'art. 1, anche presso gli esercizi commerciali;

Constatato che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell'accedere ai locali di attività aperte al pubblico;

Preso atto che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alle altre misure di igiene delle mani;

Considerato che al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, il Comune di Pietrasanta, in collaborazione con le associazioni di volontariato ha promosso e realizzato una campagna di sensibilizzazione dei cittadini provvedendo alla distribuzione di mascherine, quali dispositivi di protezione individuale;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma 1;

Atteso che il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*”;

Atteso che il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone “*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.*”;

Ritenuto adottare ulteriori misure specifiche attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in ogni luogo pubblico, disponendo l'obbligo di utilizzo delle mascherine per accedere agli esercizi commerciali e comunque nei luoghi aperti al pubblico la cui attività rimane consentita;

Visto l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

L'uso obbligatorio della mascherina, all'interno degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie, e di ogni altra attività privata o pubblica aperta al pubblico, sia da parte del personale che dei clienti.

Ai titolari e gestori delle attività commerciali di esporre in modo visibile all'utenza la presente ordinanza.

ORDINA ALTRESÌ

La presente ordinanza **entra in vigore a partire da Sabato 4 aprile 2020;**

INVITA

I titolari e gestori delle attività commerciali di informare la propria clientela che non sarà consentito l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo di protezione individuale che dovrà essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul territorio ed in particolare nei centri commerciali.

DÀ ATTO

Che chiunque non osserva il presente provvedimento legalmente dato dal Sindaco di Pietrasanta, per ragioni di igiene, è punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

-alla Prefettura di Lucca, alla Regione Toscana, al servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L.Toscana Nord Ovest, al Comando di Polizia Municipale, al Comando stazione Carabinieri di Pietrasanta, al Comando Stazione Carabinieri di Marina di Pietrasanta, al Comando Stazione Carabinieri di Querceta, al Commissariato PS di Forte dei Marmi, Al Comando Compagnia GDF Viareggio;

-alle associazioni di categoria per l'informazione ai propri associati;

Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il proprio sito web, il sistema di messaggistica per l'allertamento o comunicati stampa).

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* del Comune di Pietrasanta, ove sarà pubblicato per quindici giorni



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)